



Federazione
Motociclistica
Italiana

Organi di Giustizia

Proc. n° 3/ 26

Dec. n° 3/26

Il giorno 29 aprile 2026, presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano, 70

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

ha pronunciato, ai sensi dell'art. 80 del R.d.G., la seguente

DECISIONE

a seguito della segnalazione trasmessa dal Procuratore Federale, *ex art. 76.1* R.d.G., il 22 aprile 2026 nei confronti di:

MASTROPIETRO Ubaldo, nato *omissis* e residente *omissis* tesserato e licenziato FMI 2026 con il M.C. "CAEREVETUS" (del quale è CONSIGLIERE), con tessera n. 26036867 e licenza Fuoristrada nazionale n. H02490;

incolpato di:

“violazione dell'art. 1 del Regolamento di Giustizia, e ciò in quanto, nella giornata di sabato 11 aprile 2026, a Borgo San Martino, in località Cerveteri (RM), alla vigilia della manifestazione di Campionato Regionale Enduro, teneva tutta una serie di atteggiamenti antisportivi:

- **il sabato mattina, alle ore 8:45**, all'arrivo delle prime squadre nel Paddock, il MASTROPIETRO e il suo team occupavano un'area sproporzionata rispetto allo spazio disponibile. Alla richiesta dell'organizzazione di limitare l'ingombro per consentire l'accesso agli altri piloti, il MASTROPIETRO reagiva con toni accesi e modi arroganti.
- **Sempre nella mattinata di sabato**, manometteva il percorso della Prova Speciale prima dell'ispezione Ufficiale. Il Mastropietro, di sua iniziativa e prima ancora che l'Ispettore di Percorso avesse visionato e collaudato la speciale, entrava nel tracciato iniziando a rimuovere arbitrariamente le fettucce, estraendo le gomme e lanciandole in aria in mezzo al campo. Richiamato all'ordine dai responsabili, che gli intimavano di non toccare il percorso, il Mastropietro ignorava le direttive, continuando a disfare il tracciato e proferendo espressioni ingiuriose e denigratorie nei confronti del Motoclub GRAFFIGNANO e della qualità delle speciali tracciate.
- **Nel pomeriggio di sabato**, il Mastropietro continuava ad infierire pubblicamente contro l'organizzazione, rivolgendo critiche e lamentele anche al Direttore Sportivo del Motoclub, Damiano Incaini, il quale lo invitava a calmarsi. All'ennesimo sfogo plateale, gli organizzatori intervenivano chiedendo al Mastropietro di cessare gli insulti pubblici e, qualora avesse avuto fondati motivi di lamentele, di procedere civilmente redigendo un reclamo ufficiale scritto. Per tutta risposta, lo stesso iniziava a urlare in mezzo al Paddock, insultando gravemente il Motoclub con atteggiamenti fisicamente aggressivi e intimidatori, rendendo necessario l'intervento di terze persone per allontanarlo ed evitare che la situazione degenerasse.
- **Infine, sabato sera, alle ore 19.00 circa**, veniva constatato il danneggiamento finale della Prova Speciale: durante l'ultimo giro di ispezione dell'Enduro Test effettuato intorno alle ore 19:00 veniva, infatti, riscontrato dallo staff, che svariati paletti della speciale erano stati dolosamente allentati o del tutto estratti dal terreno ad opera di ignoti. Questo costringeva l'organizzazione a lavorare per

un'ulteriore ora al fine di ripristinare la sicurezza del tracciato in vista della partenza della domenica mattina.”

Il Giudice Sportivo Nazionale,

- LETTA la segnalazione *ex art.* 76.1 R.d.G., trasmessa in data 22.04.2026 dalla Procura Federale;

- LETTI tutti gli atti ad essa allegati, tra cui, in particolare la segnalazione del Presidente del Co.re. Lazio sul comportamento tenuto dal sig. Mastropietro Ubaldo, alla vigilia della manifestazione cod. LAZEN013 denominata “Campionato Regionale Enduro” del 12 Aprile 2026 a Borgo San Martino – Cerveteri (RM); i rapporti di gara acquisiti dalla segreteria Ufficiali di gara; le dichiarazioni testimoniali acquisite agli atti;

HA FISSATO - *ex art.* 78, commi 1 e 2, R.d.G. - la data della decisione per il giorno 29.04.2026, disponendo, contestualmente, di darne avviso al predetto incolpato affinché lo stesso si avvallesse della facoltà di far pervenire eventuali memorie difensive e documenti entro il giorno 27.04.2026.

Detta facoltà è stata esercitata dal sig. Mastropietro, che ha fatto pervenire tramite mail una memoria difensiva in data 27 aprile u.s..

Ciò premesso, il Giudice Sportivo Nazionale, ritenuta la propria competenza *ex art.* 72 RdG sui fatti di cui alla segnalazione,

OSSERVA

La contestazione mossa dalla Procura Federale è relativa al comportamento tenuto nell'ambito della manifestazione (cod. LAZEN013) denominata "Campionato Regionale Enduro" del 12 Aprile 2026 a Borgo San Martino – Cerveteri (RM); in particolare alla vigilia della stessa il giorno sabato 11 aprile nel corso delle operazioni preliminari, il Mastropietro Ubaldo, consigliere del motoclub "CAEREVETUS", assumeva una serie di atteggiamenti aggressivi e violenti, oltre che denigratori, nei confronti degli organizzatori della manifestazione - Motoclub Racing GRAFFIGNANO A.S.D.. In particolare, come si legge nel capo d'incolpazione, nella mattinata del sabato, appena giunto, il Mastropietro, con tutti i piloti del motoclub di appartenenza, occupava una zona eccessiva dei paddock impedendo di fatto il passaggio dei veicoli (episodio 1); inoltre nel corso della verifica del tracciato di gara della prova speciale – sempre nella stessa mattinata di sabato 11.04.26 – lanciava i copertoni posti a protezione momentanea dei picchetti del tracciato deliberatamente senza attendere l'intervento degli addetti (episodio 2); a seguito di tali episodi offendeva pubblicamente con gravi epiteti gli organizzatori del Motoclub Graffignano nella zona dei paddok, a ragione della generale disorganizzazione da lui rilevata dell'evento (episodio 3); ed infine, come ultima contestazione del capo d'incolpazione, il sabato verso le 19,00 vi sarebbe stato un sabotaggio del percorso del tracciato di gara della prova speciale con danneggiamento del percorso.

Così riassunte le accuse nei confronti del Mastropietro, si rappresenta che ai fini del decidere si procedeva all'analisi degli atti acquisiti al fascicolo ed utilizzabili, ovvero la segnalazione del motoclub organizzatore, con relative dichiarazioni testimoniali dei responsabili di percorso, tutti soggetti facenti parte del detto motoclub, ed alcuni dei quali partecipanti come piloti alla detta competizione, e la memoria difensiva del Mastropietro Ubaldo, corredata da otto dichiarazioni testimoniali di piloti – tesserati FMI – che hanno partecipato alla competizione, e si sono dichiarati presenti e a conoscenza dei fatti; non vi erano atti ufficiali redatti da Ufficiali di Gara FMI un cui vi fosse menzione o segnalazione di quanto accaduto nella giornata di pre-gara del sabato 11.04 u.s. sul tracciato o nelle immediate adiacenze dello stesso.

Pertanto, dalla lettura di tutti gli atti, emergeva che era presente un soggetto identificato da tutte le parti – sia dagli organizzatori che hanno redatto l'originaria segnalazione che dall'incolpato e dai suoi testi, che riportavano la presenza di B.G. il quale rivestiva la qualità di ispettore del tracciato ed era presente ai fatti. Pertanto il GSN sollecitava una relazione al direttore di tracciato B.G., già richiesta dalla Procura Federale, sui fatti occorsi. Relazione redatta (atto scritto a mano con data del 17.04.26) e depositata dal B.G. a mezzo mail alla Segreteria Organi di Giustizia in data 27.04.26.

Dalla lettura della relazione del B.G., che appare dirimente sui fatti oggetto della contestazione, in assenza di atti ufficiali fidefacenti, nella stessa si legge: *“Per quanto riguarda invece la discussione che c'è stata tra il Mastropietro e*

l'organizzazione nella figura di Incaini Damiano posso dire di aver udito parole molto brutte ed offensive urlate in pieno paddock dal pilota verso la P.S. e alla mala organizzazione, secondo lui, della gara nel suo complesso; parole veramente mortificanti per chi ha speso tempo e denaro per allestire la gara al meglio. Non so come andrà a finire la vicenda ma debbo fare un plauso a tutto lo staff del M.C. Graffignano che è stato bravo a non reagire agli insulti e a realizzare una manifestazione sportiva assolutamente riuscita.”

Pertanto alla luce di tale relazione, che conferma e rafforza le dichiarazioni accusatorie contenute nella segnalazione, emerge la condotta illecita contestata al Mastropietro atteso il comportamento tenuto nel giorno di sabato 11.04.26, nella pre-gara della competizione, allorquando ha tenuto un comportamento di protesta incivile e offensiva nei confronti del Motoclub Racing Graffignano A.S.D. organizzatore dell'evento, e dei suoi membri delegati alla competizione. Nei confronti dei quali ha rivolto gravi epiteti alla presenza di pubblico offendendo i membri e il buon nome dello stesso motoclub. La sua condotta non è giustificabile atteso che il Mastropietro in qualità di pilota partecipante avrebbe ben potuto, e dovuto, manifestare le sue eventuali doglianze ai soggetti qualificati quali direttore di gara e prima ancora, nella pre-gara, all'ispettore di tracciato, e in ogni caso con modi civili e non aggressivi o offensivi nei confronti dell'organizzazione gara.

La condotta, come riportata dalla relazione del direttore di percorso B.G., è stata altamente offensiva per il motoclub e i suoi membri, fatti che si sono verificati

all'interno della zona paddock, pertanto alla presenza di numeroso pubblico. I fatti contestati hanno maggior rilievo se si considera che Mastropietro Ubaldo riveste, ed ha rivestito, cariche ufficiali nel suo motoclub (tra gli altri come direttore sportivo e organizzatore di eventi sportivi), come dichiarato dallo stesso nella sua memoria difensiva.

Appare del tutto provata la responsabilità del Mastropietro in ordine agli episodi contestati, fatto salvo quello della sera del sabato (sabotaggio tracciato avvenuto alle ore 19.00) indicato come numero 4 per mancanza di elementi probatori, difatti il comportamento assunto dal Mastropietro nel giorno di sabato 11.04.26 nei confronti dell'organizzazione dell'evento è stato in assoluta violazione dell'art. 1 del RdG, che pone i limiti comportamentali ben precisi di ogni tesserato.

Si rappresenta inoltre che lo stesso Mastropietro, come riportato nella sua memoria difensiva, riveste la qualità di diversi ruoli e funzioni all'interno del suo mc oltre ad essere fondatore e presente nel mondo del motociclismo da 37 anni, pertanto la sua conoscenza è ancora più elevata in ordine al rispetto delle regole riportate dal RdG e dai regolamenti collegati.

Così ritenuta fondata la responsabilità del Mastropietro Ubaldo in ordine agli episodi contestati, con esclusione della responsabilità per il punto 4) della detta segnalazione, per violazione dell'art. 1 del RdG, considerando la gravità dei fatti avvenuti in pubblico, ritenuto non concedibili le attenuanti di cui all'art. 45 RdG

per non aver lo stesso incolpato avuto comportamenti positivi valutabili da questo GSN, si ritiene applicabile allo stesso la sanzione inibitoria della sospensione della tessera e licenza ex art. 29 del RdG.

Pertanto alla luce delle considerazioni svolte ritiene questo GSN che in ordine alla contestazione mosse dalla Procura Federale nei confronti di Mastropietro Ubaldo, come sopra generalizzato, sia provata la responsabilità in ordine alla contestazione della violazione dell'art. 1 del RdG, esclusa la responsabilità per l'episodio di cui al punto 4) della segnalazione, la gravità dei fatti, e senza la concessione delle attenuanti per le considerazioni sopra svolte, conducono all'applicazione nei confronti di Mastropietro Ubaldo della sanzione inibitoria ex art. 29 R.dG. del ritiro della tessera e della licenza per **mesi 3 (tre)**.

P.Q.M.


Il G.S.N., letti gli artt. 1, 29 ed 80 del R.d.G., dichiara:

MASTROPIETRO Ubaldo, nato a omissis tesserato e licenziato FMI 2026 con il M.C. "CAEREVETUS" (del quale è CONSIGLIERE), con tessera n° 26036867 e licenza Fuoristrada Nazionale n° H02490, **responsabile dell'illecito contestato e, per l'effetto, gli applica, ex art. 29 R.d.G., la sanzione inibitoria del ritiro della tessera e della licenza per mesi 3 (mesi tre) - fine sanzione 29 luglio 2026.**

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

(Avv. Luigi Musolino)

av.



Depositata il 29 aprile 2026

Si comunichi, a cura della Segreteria Organi di Giustizia, a

Mastropietro Ubaldo;

Segretario Generale;

Procuratore Federale;

Gruppo Direttori di Gara;

Gruppo Commissari di Gara;

Settore Tecnico Sportivo;

Ufficio Licenze;

Ufficio Tesseramento;

Ufficio Fuoristrada;

Co. re. Lazio;

Moto Club “Caerevetus”;

Ufficio Comunicazione F.M.I.

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell’ambito dell’organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.